



# Procura della Repubblica di Sulmona

*Il Procuratore della Repubblica*

Ordine di servizio n. 2/2025  
N. 1990/2025 R. Prot.

- Prot. int 2/2025

## OGGETTO: **Conservazione video riprese atti d'indagine**

### **Premesso che**

- la c.d. riforma Cartabia ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni per la documentazione degli atti del Pubblico Ministero (PM), con l'obiettivo di bilanciare efficienza e garanzie processuali, aumentando sia l'efficienza del sistema giudiziario e garantire che la tutela dei diritti fondamentali dell'imputato.
- le principali novità riguardano l'utilizzo della **videoregistrazione e della fonoregistrazione** come strumenti ordinari di documentazione per gli interrogatori e le dichiarazioni di persone informate sui fatti e delle prove dichiarative.
- il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 510 codice procedura penale prevede per il dibattimento che «l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico».
- punti chiave della disciplina delle dichiarazioni assunte in fase investigativa sono:
  - a) **obbligo di videoregistrazione o fonoregistrazione per gli interrogatori:** l'interrogatorio del detenuto fuori udienza (art. 141-bis codice procedura penale) deve essere sempre documentato con videoregistrazione o, in caso di indisponibilità, con fonoregistrazione, ammettendo la possibilità di provvedere nelle forme della perizia o della consulenza tecnica; analogamente, per l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare personale (è prevista la videoregistrazione come strumento ordinario di documentazione, essendo ammessa la fonoregistrazione solo in caso di indisponibilità delle apparecchiature art. 294, comma 6-*bis*, c.p.p.);
  - b) **fonoregistrazione per le dichiarazioni di persone informate sui fatti:** la riproduzione fonografica è obbligatoria, a pena di inutilizzabilità, per le dichiarazioni di persone minorenni, inferme di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 373 c.p.p.); negli altri casi, la fonoregistrazione è prevista solo se la persona informata sui fatti ne fa richiesta (art. 362, comma 1-*quater*, c.p.p.) o se le indagini riguardano i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

- la disciplina si applica anche quando gli atti sono posti in essere dalla polizia giudiziaria durante le indagini sia quando opera su delega del Pubblico Ministero che quando agisce di propria iniziativa (artt. 351 e 357 c.p.p.);
- le trascrizioni debbono essere disposte su richiesta di parte e se considerate assolutamente indispensabili, le audio video registrazioni, sono comunque sempre utilizzabili in aggiunta alla verbalizzazione riassuntiva.

**Considerato** che le nuove disposizioni determinano :

- a) maggiore tutela dei soggetti vulnerabili**, consentendo la registrazione di evitare la ripetizione dell'esame, riducendo il rischio di ulteriori traumi e possibili distorsioni del ricordo maggiore trasparenza e affidabilità della documentazione;
- b) riduzione della possibilità di manipolazioni** della verbalizzazione, consentendo di cogliere anche gli aspetti non verbali della comunicazione, utili per valutare la credibilità del dichiarante;
- c) rafforzamento del diritto di difesa**, dato che la registrazione permette al difensore di accedere alla versione integrale dell'atto e di verificare la correttezza del suo svolgimento.

**Rilevato** che

- nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina sono stati effettuati dall'Ufficio numerosi interrogatori e verbali di sommarie informazioni di minori, tutti regolarmente videoregistrati a mezzo della telecamera in dotazione;
- i flussi video, nonostante le impostazioni di registrazioni siano ridotte al minimo, occupano svariati *gigabyte* e non consentono, a causa della loro estensione, il salvataggio su supporti DVD, occorrendo *pen-drive* USB della capienza di almeno 16 e/o 32 giga, al momento non disponibili;
- non è possibile riversare i file sull'applicativo APP, per inadeguatezze e limiti attuali del sistema di gestione digitale del processo penale.

**Ritenuto** che appare necessario e opportuno regolare in modo adeguato la conservazione delle riproduzioni audiovideo, così da garantire che la prova resti viva nel tempo, permettendo così di poter apprezzare più volte sia la narrazione nel suo originario tenore (comprensivo del tenore della voce, pause, intonazione e quant'altro riconducibile ai tratti prosodici), sia l'atteggiamento del dichiarante (con tutte le sfaccettature che porta con sé), sia, infine, l'interazione tra domanda e risposta alla luce delle indicazioni ormai assodate della psicologia giuridica .

**Visto** l'art. 49 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che - nel disciplinare la conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi - prevede che "i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali."

- la disciplina si applica anche quando gli atti sono posti in essere dalla polizia giudiziaria durante le indagini sia quando opera su delega del Pubblico Ministero che quando agisce di propria iniziativa (artt. 351 e 357 c.p.p.);
- le trascrizioni debbono essere disposte su richiesta di parte e se considerate assolutamente indispensabili, le audio video registrazioni, sono comunque sempre utilizzabili in aggiunta alla verbalizzazione riassuntiva.

**Considerato** che le nuove disposizioni determinano :

- a) **maggiore tutela dei soggetti vulnerabili**, consentendo la registrazione di evitare la ripetizione dell'esame, riducendo il rischio di ulteriori traumi e possibili distorsioni del ricordo maggiore trasparenza e affidabilità della documentazione;
- b) **riduzione della possibilità di manipolazioni** della verbalizzazione, consentendo di cogliere anche gli aspetti non verbali della comunicazione, utili per valutare la credibilità del dichiarante;
- c) **rafforzamento del diritto di difesa**, dato che la registrazione permette al difensore di accedere alla versione integrale dell'atto e di verificare la correttezza del suo svolgimento.

**Rilevato** che

- nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina sono stati effettuati dall'Ufficio numerosi interrogatori e verbali di sommarie informazioni di minori, tutti regolarmente videoregistrati a mezzo della telecamera in dotazione;
- i flussi video, nonostante le impostazioni di registrazioni siano ridotte al minimo, occupano svariati *gigabyte* e non consentono, a causa della loro estensione, il salvataggio su supporti DVD, occorrendo *pen-drive* USB della capienza di almeno 16 e/o 32 giga, al momento non disponibili;
- non è possibile riversare i file sull'applicativo APP, per inadeguatezze e limiti attuali del sistema di gestione digitale del processo penale.

**Ritenuto** che appare necessario e opportuno regolare in modo adeguato la conservazione delle riproduzioni audiovideo, così da garantire che la prova resti viva nel tempo, permettendo così di poter apprezzare più volte sia la narrazione nel suo originario tenore (comprensivo del tenore della voce, pause, intonazione e quant'altro riconducibile ai tratti prosodici), sia l'atteggiamento del dichiarante (con tutte le sfaccettature che porta con sé), sia, infine, l'interazione tra domanda e risposta alla luce delle indicazioni ormai associate della psicologia giuridica .

**Visto** l' art, 49 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che – nel disciplinare la conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi– prevede che “i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.”

## DISPONE

- a) la creazione di un *hard disk* esterno su cui archiviare tutti i file degli interrogatori e dei verbali di sommarie informazioni regolarmente videoregistrati;
- b) ogni file dovrà essere archiviato singolarmente, indicando, così come previsto dall'art. 49 disp. att. c.p.p., gli estremi del procedimento penale, le generalità della persona alla quale si riferisce la video registrazione, la data della registrazione;
- c) il file costituirà parte integrante del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate;
- d) nel fascicolo delle indagini dovrà essere apposta, a cura della Segreteria, una annotazione, contenente l'indicazione della conservazione del file della videoregistrazione separata dagli altri atti processuali;
- e) le modalità di consultazione del file della videoregistrazione saranno identiche a quelle di tutti gli altri atti d'indagine;
- f) il rilascio di copie del file della videoregistrazione resta regolato dagli artt. 269-269-bis d. P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Il presente provvedimento entra in vigore il **giorno 24 febbraio 2025** e si applica anche per le riprese regolarmente videoregistrate prima e non ancora riversate.


Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di l'Aquila.

Si comunichi ai Sostituti, ai V.P.O., al Dirigente e al Personale tutto amministrativo.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario, presso la Corte di Appello di l'Aquila, al Presidente del Tribunale di Sulmona, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona.

Si inserisca nel sito web della Procura della Repubblica di Sulmona <https://procura-sulmona.giustizia.it/>

Sulmona, 18 febbraio 2025



Il Procuratore della Repubblica

Luclano A. D'Angelo

